

# STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FERRARA BASEBALL SOFTBALL CLUB

## ART.1

### DENOMINAZIONE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, e nel rispetto dell'art.90 della Legge 289/2002, degli art. 148 del Tuir, dell'art. 4 del Dpr 633/72 è costituita, con sede in Ferrara, Via Vittorio De Sica, 18/A, un'associazione che assume la denominazione di "*Associazione Sportiva Dilettantistica FERRARA BASEBALL SOFTBALL CLUB*". In breve *A.S.D FERRARA BASEBALL SOFTBALL CLUB*.

La modifica della sede nell'ambito del medesimo Comune non comporta l'obbligo di modifica statutaria, fatte salve le comunicazioni obbligatorie di tale variazioni agli Enti competenti.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

I colori sociali sono il bianco, l'azzurro ed il nero, oltre a vari colori utilizzati per tornei con il sodalizio (logo) in contrasto di colore.

## ART. 2

### FINALITA'

L'associazione è a carattere apolitico e senza scopo di lucro.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l'uguaglianza di tutti i soci.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica non persegue finalità di lucro e gli eventuali avanzi di gestione sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita dell'Associazione Sportiva Dilettantistica che dopo il suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

E' inoltre caratterizzata dall'obbligatorietà del rendiconto.

L'associazione opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano rafforzati o istituiti i servizi sociali necessari alla sua pratica.

L'associazione ha per scopo l'avvio, la divulgazione, la pratica, l'aggiornamento ed il perfezionamento dello sport in genere, con applicazione specifica al baseball ed al softball a carattere dilettantistico, codificata all'ID AK001 della Delibera n. 1566 del 20/12/2016 del Consiglio Nazionale Coni, attraverso:

- la promozione e la formazione di squadre a vari livelli di età per la partecipazione a gare "non agonistiche", "agonistiche" e "amatoriali";
- l'organizzazione di corsi interni di formazione e di addestramento al baseball e al softball;
- la partecipazione a corsi per Tecnici, Dirigenti e stage per atleti, organizzati dalla F.I.B.S. o da qualsiasi altro ente o istituzione;
- l'organizzazione di manifestazioni, gare, fiere, meeting, congressi, convegni;
- l'attività didattica nelle Scuole Primarie, Secondarie, Istituti Superiori e attività didattico integrativa in collaborazione con Facoltà Universitarie, nonché campi e/o centri estivi;

- l'edizione e la diffusione di riviste, opuscoli, vademecum e comunque di ogni pubblicazione connessa all'attività dell'associazione;
- la gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- l'organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- l'organizzazione di corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- l'organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- ogni altra iniziativa o evento idoneo a favorire la promozione e la diffusione dello sport.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva. Potrà inoltre possedere, gestire, prendere o dare in locazione, fabbricati, terreni, diritti reali e qualsiasi attrezzatura sia immobile che mobile che risulti necessaria per il conseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione è affiliata alla F.I.B.S. (Federazione Italiana Baseball Softball) con l'obbligo di conformarsi allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione Sportiva nonché alle norme e alle direttive del CONI o anche ad altro ente di promozione sportiva.

L'associazione non ha scopo di lucro; gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia previsto dalla legge.

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche.

### **ART.3**

#### **DURATA**

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state totalmente estinte.

### **ART. 4**

#### **PATRIMONIO**

- 1) L'associazione trae le risorse proprie economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) contributi degli aderenti e di privati, quote straordinarie versate da Soci Onorari, sostenitori, tesserati e simpatizzanti;
  - b) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali, enti ed associazioni;
  - c) donazioni e lasciti testamentari;
  - d) entrate patrimoniali;
  - e) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;
  - f) beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.
- 2) I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

- 3) Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
- 4) Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

## **ART. 5**

### **SOCI**

L'associazione è costituita dalla libera adesione dei soci. L'associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa richiesta e siano accettati dal Consiglio Direttivo, che accettano il presente Statuto e gli scopi di questa istituzione e versano la quota sociale che deve essere rinnovata ogni anno e la cui misura è fissata dal Consiglio Direttivo.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali e le strutture dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, di usufruire dei relativi servizi e di partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dal circolo stesso;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica del presente statuto e di eventuali regolamenti;
- godere del diritto di informazione e di controllo stabiliti per legge, del diritto di accesso ai documenti, ai registri e ai rendiconti dell'associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi direttivi.

Il socio/associato che intende ritirare la propria adesione non potrà avanzare nessuna pretesa di appartenenza e d'uso sui beni dell'associazione, né potrà qualora recedesse durante l'anno, pretendere il rimborso della quota annuale versata.

L'associazione è composta da soci suddivisi nelle seguenti categorie:

### **SOCI FONDATORI, SOCI ONORARI, SOCI ORDINARI**

Sono SOCI FONDATORI coloro i quali hanno costituito l'associazione:

Edmondo Squarzanti 29/05/1959 Bologna SQRDND59E29A944U, Marcello Zanardi 17/03/1957 Ferrara ZNRMCL57C17D548Y, Leonardo Fabbri 27/08/1962 Ferrara FBBLRD62M27D548Z, Giovanni Novi 21/05/1988 Ferrara NVOGNN88E21D548M, Fabio Abetini 19/09/1961 Ferrara BTNFBA61P19D548U, Pierluigi Tura 24/11/1957 Bellaria-Igea Marina TRUPLG57S24A747X, John Charles Rotondo 12/10/1986 Stati Uniti D'America RTNJNC86R12Z404E, Francesco Tura 30/08/1992 Ferrara TRUFNC92M30D548C, Michele Benetti 13/02/1962 Ferrara BNEMHL62B13D548B, Roberto Medeot 21/11/1958 Gorizia MDTRBT58S21E098R.

Sono SOCI ONORARI le persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera, il loro sostegno ideale e/o economico alla costituzione o allo sviluppo dell'associazione; sono nominati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Hanno carattere permanente, versano regolarmente la quota annuale e hanno diritto di voto salvo che non rivestano anche la qualifica di socio ordinario, in tal caso verseranno la quota annuale una sola volta e avranno diritto ad un solo voto.

Sono **SOCI ORDINARI** le persone o enti che - previa domanda di ammissione all'associazione debitamente accettata dal Consiglio Direttivo, anche se successivamente alla prima seduta utile, e con regolare versamento della quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo - partecipano in modo continuativo alla vita sociale.

Possono far parte dell'associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Baseball e Softball (F.I.B.S.) e dei suoi organi.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda di ammissione su apposito modulo:

1. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione anche se raccolta disgiuntamente dai membri del Consiglio Direttivo o da persona delegata dal Consiglio Direttivo. E' facoltà del Consiglio Direttivo respingere la domanda mediante apposita, motivata deliberazione, che dovrà essere assunta entro quindici giorni dalla presentazione della domanda; in tal caso la qualifica di socio si ha per non conseguita ed entro i successivi sette giorni la deliberazione del Consiglio Direttivo dovrà essere resa nota al richiedente per iscritto unitamente alla restituzione della quota associativa. In caso di contestazione, da farsi anch'essa per iscritto, sarà chiamata a decidere in via definitiva della questione l'Assemblea nella prima riunione utile;
2. in caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale/legale rappresentanza. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne;
3. la quota sociale o il contributo associativo non può essere trasferita a terzi o rivalutata, ad eccezione del trasferimento a causa di decesso del socio;
4. in base alle disposizioni di Legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del Socio. Il diniego va motivato;
5. all'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento, tempi e modalità, della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Le quote associative possono anche essere differenziate fra i soci i quali mantengono gli stessi diritti e gli stessi doveri;
6. non è ammessa la figura del Socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile;
7. i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota annuale, hanno diritto di voto in assemblea sia ordinaria che straordinaria;
8. i soci minorenni, in regola con il versamento della quota annuale, hanno diritto di voto attraverso chi esercita la patria potestà, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

## **ART.6**

### **CESSAZIONE DI APPARTENENZA**

La qualifica di Socio si perde per recesso, decesso, morosità, esclusione, espulsione:

- a) per recesso volontario formalizzata per iscritto: il recesso e/o dimissione volontaria formalizzata per iscritto si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissione al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione da parte del CD che provvede alla cancellazione dal libro soci;
- b) per causa di morte;
- c) per morosità ovvero se il socio si rende moroso nel versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a 3 mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa o di parte di essa;
- d) per esclusione deliberata e motivata dal Consiglio Direttivo qualora il socio non partecipi alla vita sociale per oltre 6 mesi continuativi ingiustificatamente e immotivatamente;
- e) per espulsione.

I casi di espulsione sono i seguenti:

- a) se il socio viola le disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) se il socio svolge o tenta di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) se il socio, in qualunque modo, commetta azioni ritenute ragionevolmente disonorevoli entro e fuori dell'associazione; se il socio, con la propria condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio; se il socio, con la propria condotta, arrechi danni gravi, anche morali e all'immagine dell'associazione.

Prima di procedere all'espulsione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio, il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione utile. Fino alla data di convocazione dell'assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento deve ritenersi sospeso.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'interessato con raccomandata r.r. o via PEC entro 10 giorni dalla sua adozione.

Per tutte le controversie insorgenti fra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi, gli iscritti si impegnano all'esclusiva competenza degli organi interni all'associazione.

## **ART.7**

### **ASSEMBLEA**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un (1) voto.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

1. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

2. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

3. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede dell'associazione del relativo verbale o con altri mezzi ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo entro 5 giorni dalla seduta.

4. L'Assemblea Ordinaria, che indirizza la vita dell'associazione, ha i seguenti compiti:

- approva il bilancio preventivo consuntivo e preventivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione, su atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione.

6. La convocazione dell'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a procedimenti o provvedimenti disciplinari in corso: all'atto di detta richiesta deve altresì essere già fissato l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

7. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati;

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice presidente o in sua assenza, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti;

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, duo o più scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva, in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due o più scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'associazione tutti i soci iscritti a libro soci ed esercitare il diritto di voto:

- i Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a procedimenti o provvedimenti disciplinari in corso, e
- i Soci minorenni rappresentati dall'esercente la potestà genitoriale/legale rappresentanza.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 1 associato.

La convocazione sia dell'Assemblea Ordinaria che di quella Straordinaria deve avvenire almeno 15 giorni prima mediante comunicazione agli associati a mezzo di posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, mediante comunicazione tramite i social net

work e/o quotidiani locali e contestuale affissione di avviso nella sede dell'associazione. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno) e l'eventuale data e ora della 2° convocazione, che dovrà obbligatoriamente essere convocata almeno il giorno successivo alla prima. Nel caso la seconda convocazione dell'assemblea non sia convocata contestualmente alla prima, anche per essa devono essere rispettate le modalità di convocazione sopra indicate.

L'Assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

## **ART.8**

### **AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette (7) membri, eletti dall'assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 consiglieri in carica.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

E' fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno due dei componenti del Consiglio stesso.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente senza formalità particolari.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva di (3) consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, non ritenendosi preponderante il voto del Presidente.

Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio Direttivo fino a due soci, senza diritto di voto e parola.

## **ART.9**

### **ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti alla organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'associazione. Tra l'altro il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- a) predispone il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'assemblea dei soci, la relazione annuale sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b) convoca l'assemblea ordinaria e/o straordinaria, ogni qualvolta lo reputi necessario;
- c) esegue le delibere dell'assemblea e in genere cura gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) emana e modifica i regolamenti interni di attuazione del presente statuto per

- l'ordinamento dell'attività sociale;
- e) approva gli eventuali programmi tecnici ed organizzativi dell'associazione;
  - f) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'associazione e decide tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'assemblea;
  - g) delibera sull'ammissione dei soci e sulle proposte di esclusione/radiazione;
  - h) nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere che rimangono in carica per la durata del consiglio;
  - i) fissa le quote sociali annuali;
  - j) affida, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
  - k) nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
  - l) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, di resistere ad azioni giudiziarie civili, penali e/o amministrative, nominando Avvocati e Procuratori in caso di controversie.

Al Presidente compete ogni più ampio potere per la gestione ordinaria dell'associazione compresa l'apertura di conti correnti presso qualsiasi banca o Istituto di credito. Tutte le cariche elettive e le sedute degli organi dell'associazione sono gratuite.

## **ART. 10**

### **CESSAZIONE DI APPARTENENZA DEI TITOLARI ORGANI ASSOCIATIVI**

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissione volontaria;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati o dal Consiglio Direttivo, sentito il Presidente.

Le dimissioni, o la revoca dei componenti del Consiglio direttivo determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio Direttivo deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata tempestivamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

## **ART.11**

### **BILANCI E UTILI**

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo procede alla formazione del rendiconto consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci.



## **ART.12**

### **PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI**

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono, a semplice richiesta, essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

## **ART.13**

### **SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, indette a distanza di almeno 20 venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa laddove possibile, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato con la maggioranza semplice dei soci intervenuti.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, individuati dall'assemblea dei soci.

## **ART.14**

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci saranno devolute, nei casi riguardanti l'attività sportiva, all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Baseball e softball (F.I.B.S.).

## **ART.15**

### **NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.



